

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE PEDAGOGICHE

STORIA DELLA FORMAZIONE DEI DOCENTI E DEI FORMATORI AA 2016-2017

Prof. Saverio Santamaita

APPENDICE NORMATIVA

INDICE

Legge 19-11-90, n. 341, Riforma degli ordinamenti didattici universitari.....	2
DM 26-5-1998 Criteri generali.....	2
Allegato A (obiettivi comuni).....	4
Allegato B (corso di laurea in scienze della formazione primaria)	4
Allegato C (scuola di specializzazione).....	5
Attribuzione dei 30 punti.....	5
Legge Moratti	6
Legge Gelmini	10
Legge 107/2015.....	19
Orizzonte scuola	20

I materiali che seguono hanno carattere integrativo e di approfondimento degli argomenti affrontati nel corso, così come sono esposti nei testi di riferimento del programma d'esame.

Legge 19-11-90, n. 341, Riforma degli ordinamenti didattici universitari

Art. 3 comma 2. Uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi, è preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti, rispettivamente, della scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico. Il diploma di laurea costituisce titolo necessario, a seconda dell'indirizzo seguito, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare. Il diploma di laurea dell'indirizzo per la formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola elementare costituisce altresì titolo necessario ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso a posti di istitutore o istitutrice nelle istituzioni educative dello Stato. I concorsi hanno funzione abilitante. Ai due indirizzi del corso di laurea contribuiscono dipartimenti interessati; per il funzionamento dei predetti corsi sono utilizzati le strutture e, con il loro consenso, i professori ed i ricercatori di tutte le facoltà presso cui le necessarie competenze sono disponibili.

Art. 4 comma 2. Con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali facoltà di magistero, le università provvedono alla formazione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico. L'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.

COMMENTO: le disposizioni di cui sopra istituiscono il corso di laurea per la formazione degli insegnanti della scuola materna e della scuola elementare, e la scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti delle scuole secondarie. Tuttavia per la loro attivazione occorrerà attendere otto anni, quando sarà emanato il DM 26-5-1998.

DM 26-5-1998 Criteri generali

per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei CdL in scienze della formazione primaria e delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS)

Art. 1 (Definizioni)

1. Ai sensi del presente decreto si intendono :
 - a) per corso di laurea, il corso di laurea in scienze della formazione primaria di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990 , n.341;
 - b) per scuola, la scuola di specializzazione all'insegnamento secondario di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 19 novembre 1990, n.341;
 - c) per obiettivo formativo, l'insieme di attitudini e competenze caratterizzanti il profilo professionale dell'insegnante, da sviluppare negli studenti del corso di laurea e della scuola;
 - d) per credito formativo, la definizione adottata nel Sistema europeo di trasferimento di crediti accademici nelle Comunità Europee (ECTS), di cui alla decisione 87/327/CEE del Consiglio del 15 giugno 1987;
 - e) per **laboratorio**, l'analisi, la progettazione e la simulazione di attività didattiche di cui alle aree 1 e 2 di cui agli allegati B e C, con intervento coordinato di docenti di entrambe le aree;
 - f) per **tirocinio**, le esperienze svolte presso istituzioni scolastiche al fine dell'integrazione tra competenze teoriche e competenze operative;
 - g) per prove di valutazione conclusive, le modalità di accertamento dell'apprendimento al termine di attività didattiche.

Art. 2 (Disposizioni generali)

1. Gli ordinamenti degli studi del corso di laurea e della scuola sono disciplinati dalle università nei regolamenti didattici in conformità ai criteri di cui al presente decreto.
2. I contenuti minimi qualificanti del corso di laurea e della scuola sono determinati negli allegati B e C, sulla base dell'obiettivo formativo di cui all'allegato A. Le scelte delle università relative agli insegnamenti e alle altre attività didattiche sono definite in funzione del predetto obiettivo formativo.
3. *omissis*
4. *omissis*
5. Le attività didattiche comprendono il laboratorio ed il tirocinio. Alle attività di laboratorio è destinato non meno del 10 per cento dei crediti formativi relativi al corso di laurea e non meno del 20 per cento dei crediti relativi alla scuola. Alle attività di tirocinio, ivi comprese le fasi di progettazione e di verifica, è destinato non meno del 20 per cento dei crediti per il corso di laurea e non meno del 25 per cento dei crediti per la scuola.

Art. 3 (Criteri relativi al corso di laurea in scienze della formazione primaria)

1. Il corso di laurea ha la durata di 4 anni. Costituisce titolo di ammissione il diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale.
2. Il corso di laurea si articola in un biennio comune e in due indirizzi, uno per la scuola materna e l'altro per la scuola elementare. Il tirocinio è attivato fin dal primo anno. La scelta dell'indirizzo è compiuta al termine del secondo anno accademico. La laurea conseguita costituisce titolo per l'ammissione, in relazione all'indirizzo prescelto, ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare, nonché, con riferimento all'indirizzo per la scuola elementare, a posti di educatore nelle istituzioni educative statali.
3. Il corso di laurea afferisce di norma alla facoltà di scienze della formazione (...); per il funzionamento del corso sono utilizzate le strutture dell'ateneo e, con il loro consenso, i professori e i ricercatori di tutte le facoltà presso cui le necessarie competenze sono disponibili.
4. *omissis*
5. Ferme restando le attività previste per tutti gli allievi nell'area 1 di cui all'allegato B (formazione per la funzione docente), sono previste specifiche attività didattiche aggiuntive, per almeno 400 ore, attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, al fine di acquisire i contenuti formativi in base ai quali il diploma di laurea può costituire titolo per l'ammissione ai concorsi per il sostegno (...). Almeno 100 tra le ore di tirocinio sono finalizzate ad esperienze nel settore del sostegno. Chi ha già conseguito la laurea nel corso può integrare il percorso formativo, ai fini indicati, con uno o due semestri aggiuntivi.

Art. 4 (Criteri relativi alla scuola di specializzazione all'insegnamento secondario)

1. La scuola ha la durata di 2 anni. (...)
2. L'esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le classi corrispondenti alle aree disciplinari cui si riferiscono i diplomi di laurea di cui sono titolari gli specializzandi. Il diploma di specializzazione conseguito costituisce titolo di ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.
3. La scuola è struttura didattica dell'università, cui contribuiscono le facoltà e i dipartimenti interessati.
4. *omissis*
5. Ferme restando, per tutti gli allievi, adeguate attività nell'area 1 dell'allegato C (formazione per la funzione docente), sono previste specifiche attività didattiche aggiuntive, per almeno 400 ore, attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, al fine di acquisire i contenuti formativi in base ai quali il diploma di specializzazione abilita all'attività didattica di sostegno (...). Almeno 100 tra le ore di tirocinio sono finalizzate ad esperienze nel settore del

sostegno. Chi ha già conseguito il diploma nella scuola può integrare il percorso formativo, ai fini indicati, con uno o due semestri aggiuntivi.

Allegato A (obiettivi comuni)

Costituisce obiettivo formativo del corso di laurea e della scuola il seguente insieme di attitudini e di competenze caratterizzanti il profilo professionale dell'insegnante, che possono essere integrati e specificati negli ordinamenti didattici:

1. possedere adeguate conoscenze nell'ambito dei settori disciplinari di propria competenza, anche con riferimento agli aspetti storici ed epistemologici;
2. ascoltare, osservare, comprendere gli allievi durante lo svolgimento delle attività formative, assumendo consapevolmente e collegialmente i loro bisogni formativi e psicosociali al fine di promuovere la costruzione dell'identità personale, femminile e maschile, insieme all'auto-orientamento;
3. esercitare le proprie funzioni in stretta collaborazione con i colleghi, le famiglie, le autorità scolastiche, le agenzie formative, produttive e rappresentative del territorio;
4. inquadrare, con mentalità aperta alla critica e all'interazione culturale, le proprie competenze disciplinari nei diversi contesti educativi;
5. continuare a sviluppare e approfondire le proprie conoscenze e le proprie competenze professionali, con permanente attenzione alle nuove acquisizioni scientifiche;
6. rendere significative, sistematiche, complesse e motivanti le attività didattiche attraverso una progettazione curriculare flessibile che includa decisioni rispetto a obiettivi, aree di conoscenza, metodi didattici;
7. rendere gli allievi partecipi del dominio di conoscenza e di esperienza in cui operano, in modo adeguato alla progressione scolastica, alla specificità dei contenuti, alla interrelazione contenuti-metodi, come pure all'integrazione con altre aree formative;
8. organizzare il tempo, lo spazio, i materiali, anche multimediali, le tecnologie didattiche per fare della scuola un ambiente per l'apprendimento di ciascuno e di tutti;
9. gestire la comunicazione con gli allievi e l'interazione tra loro come strumenti essenziali per la costruzione di atteggiamenti, abilità, esperienze, conoscenze e per l'arricchimento del piacere di esprimersi e di apprendere e della fiducia nel poter acquisire nuove conoscenze;
10. promuovere l'innovazione nella scuola, anche in collaborazione con altre scuole e con il mondo del lavoro;
11. verificare e valutare, anche attraverso gli strumenti docimologici più aggiornati, le attività di insegnamento-apprendimento e l'attività complessiva della scuola;
12. assumere il proprio ruolo sociale nel quadro dell'autonomia della scuola, nella consapevolezza dei doveri e dei diritti dell'insegnante e delle relative problematiche organizzative e con attenzione alla realtà civile e culturale (italiana ed europea) in cui essa opera, alle necessarie aperture interetniche nonché alle specifiche problematiche dell'insegnamento ad allievi di cultura, lingua e nazionalità non italiana.

Allegato B (corso di laurea in scienze della formazione primaria)

L'ordinamento didattico di ogni ateneo individua, quali contenuti minimi qualificanti necessari al conseguimento dell'obiettivo formativo relativamente al corso di laurea, attività didattiche e relativi crediti afferenti alle aree seguenti e relativi settori scientifico-disciplinari:

area 1: formazione per la funzione docente

Comprende attività didattiche finalizzate all'acquisizione delle necessarie attitudini e competenze di cui all'all. A (obiettivi comuni) nel campo pedagogico, metodologico-didattico, psicologico, socio-antropologico, igienico-medico, nonché relative all'integrazione scolastica per allievi in situazione di handicap

area 2: contenuti dell'insegnamento primario:

Comprende, tenendo conto dei programmi e degli orientamenti didattici della scuola elementare e della scuola materna, attività didattiche finalizzate alla acquisizione di attitudini e competenze di cui

all'all. A (obiettivi comuni) in relazione ai fondamenti disciplinari e alle capacità operative nei campi linguistico-letterario, matematico-informatico, delle scienze fisiche, naturali ed ambientali, della musica e della comunicazione sonora, delle scienze motorie, delle lingue moderne, storico-geografico-sociale, del disegno e di altre arti figurative.

area 3: laboratorio (articolo 1, comma 1, lettera e)

area 4: tirocinio (articolo 1, comma 1, lettera f)

Allegato C (scuola di specializzazione)

L'ordinamento didattico di ogni ateneo individua, quali contenuti minimi qualificanti necessari al conseguimento dell'obiettivo formativo relativamente alla scuola, attività didattiche e relativi crediti afferenti alle aree seguenti e relativi settori scientifico-disciplinari:

area 1: formazione per la funzione docente

Comprende attività didattiche finalizzate all'acquisizione delle necessarie attitudini e competenze di cui all'all. A (obiettivi comuni) nelle scienze dell'educazione e in altri aspetti trasversali della funzione docente.

area 2: contenuti formativi degli indirizzi

Comprende attività didattiche finalizzate all'acquisizione di attitudini e competenze di cui all'all. A (obiettivi comuni), relative alle metodologie didattiche delle corrispondenti discipline, con specifica attenzione alla logica, alla genesi, allo sviluppo storico, alle implicazioni epistemologiche, al significato pratico e alla funzione sociale di ciascun sapere.

area 3: laboratorio (articolo 1, comma 1, lettera e) con specifico riferimento ai contenuti formativi degli indirizzi).

area 4: tirocinio (articolo 1, comma 1, lettera f)

Attribuzione dei 30 punti

La Tabella di valutazione di cui alla L. 4-6-2004, n.143, Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7-4-2004, n. 97, recante «Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università», stabilisce che: «Per l'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) a seguito di un corso di durata biennale (...) sono attribuiti punti 30, di cui 24 per il biennio di durata legale del corso, equiparato a servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione».

Legge Moratti

DL 17-10-2005 n. 227 Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai sensi dell'art. 5 della Legge 28-3-2003, n. 53
(la legge Moratti del 2003 non è stata mai attuata ed è stata abrogata nel 2007)

Articolo 1 *Finalità della formazione iniziale dei docenti*

1. I docenti delle varie comunità di apprendimento sono i protagonisti, insieme agli alunni, del processo educativo e svolgono un ruolo attivo nel cambiamento del sistema di istruzione e formazione.
2. La formazione iniziale e permanente dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione è finalizzata a valorizzare l'attitudine all'insegnamento e la professionalità docente, che si esplica nella competenza disciplinare e didattica, nella capacità di relazionarsi con tutte le componenti dell'istituzione scolastica e nel rispetto dei principi deontologici.
3. La formazione sostiene e qualifica la funzione docente nei suoi essenziali aspetti cognitivi e pedagogici, di autonomia professionale e di libertà di insegnamento, indirizzandola verso il conseguimento di obiettivi formativi da sottoporre a verifiche e valutazioni oggettive con riguardo sia alla progressione del rendimento che agli esiti finali.
4. Il percorso di formazione iniziale dei docenti è affidato alle università ed alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, che a tal fine si raccordano con le istituzioni di istruzione e formazione, ed è preordinato al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.
5. Ai fini dell'accesso ai ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche statali, ferme restando le disposizioni (...) che riservano il 50 per cento dei posti disponibili e vacanti ai docenti iscritti alle graduatorie permanenti, con **decreto** del MIUR sono banditi, per il restante 50 per cento dei posti, i concorsi per titoli ed esami.
6. A partire dall'anno scolastico successivo a quello di conclusione dei primi corsi (...) il possesso dell'abilitazione di cui al comma 4 (...) costituisce, unitamente alla valutazione positiva dell'anno di applicazione svolto ai sensi dell'articolo 6, requisito esclusivo per l'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole statali, di cui al comma 5, da bandire a cadenza almeno triennale secondo le esigenze della programmazione, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Articolo 2 *Percorsi di formazione iniziale dei docenti*

1. I percorsi di formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione sono di pari dignità e si svolgono nei corsi di laurea magistrale e nei corsi accademici di secondo livello, finalizzati all'acquisizione delle competenze disciplinari, pedagogiche, didattiche, organizzative, relazionali e comunicative, riflessive sulle pratiche didattiche, che caratterizzano il profilo formativo e professionale del docente.
2. Con **uno o più decreti** sono individuati (...):
 - a) le classi dei corsi di LM (...), finalizzati anche alla formazione di cui al comma 1;
 - b) il profilo formativo e professionale del docente;
 - c) le correlate attività didattiche, comprensive di laboratori e attività di tirocinio, del corso di laurea o di diploma, anche con funzione di verifica delle attitudini relazionali, comunicative e organizzative proprie della funzione docente. Il tirocinio si conclude con una valutazione che tiene conto del giudizio formulato dal docente dell'istituzione scolastica presso cui si è svolto il tirocinio stesso;
 - d) i relativi ambiti disciplinari;

- e) i relativi crediti distinti per i settori scientifico-disciplinari in misura pari all'80% dei complessivi 120 crediti formativi universitari, di cui non più del 25% dell'area pedagogico-professionale per i corsi finalizzati all'insegnamento nelle scuole dell'istruzione secondaria di primo grado e del secondo ciclo, in modo da garantire (...) l'acquisizione del profilo formativo e professionale del docente, con attenzione alle specifiche conoscenze, abilità e competenze coerenti con l'insegnamento previsto per le singole classi di abilitazione.
3. Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi dei corsi di cui al comma 2, lettera a), sono individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare. I decreti stessi disciplinano le attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap; la formazione iniziale dei docenti può prevedere stages all'estero.
 4. I corsi di LM e i corsi accademici di secondo livello di cui al comma 1 sono istituiti dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sulla base dei criteri, delle procedure e nell'osservanza dei requisiti minimi stabiliti con **decreti** del MIUR.
 5. *(omissis)*.
 6. Con specifici **decreti** del MIUR si provvede a determinare il percorso formativo di secondo livello da svolgere nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, in analogia ai principi e criteri determinati ai commi 2, 3 e 5 per le università, con i necessari adattamenti.
 7. Le classi di abilitazione per l'insegnamento delle discipline impartite nella scuola secondaria di primo grado e nel secondo ciclo sono individuate con **uno o più decreti** del MIUR.
 8. I corsi di LM e di diploma accademico di secondo livello di cui al presente articolo e gli esami di stato di cui all'articolo 4 sono finanziati con le entrate realizzate dalle università (...) e con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti. Dai corsi medesimi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e delle singole università. Con **decreto** del MIUR è stabilita (...) la misura delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti.
 9. *Omissis*
 10. *Omissis*

Articolo 3 Ammissione ai corsi

1. I corsi di cui all'articolo 2 sono a numero programmato (...).
2. Ai fini dell'avvio e dello svolgimento della procedura concorsuale di cui all'articolo 1, comma 5, e dell'attribuzione alle università dei posti per l'accesso ai corsi di cui al comma 1, con **decreto** del Presidente del Consiglio dei Ministri (...) è determinato il numero dei posti che si prevede di coprire per concorso nelle scuole statali (...) sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale docente nelle scuole statali (...).
3. Il MIUR, con proprio **decreto**, ripartisce tra le università funzionanti in ciascuna Regione un numero di posti per l'accesso ai corsi di LM pari a quello dei posti che si prevede di coprire, definito come previsto al comma 2, e maggiorato del 30 per cento in relazione al fabbisogno dell'intero sistema nazionale di istruzione, tenuto conto dell'offerta potenziale delle università comunicata da ciascun ateneo (...) e dell'esigenza di assicurare una equilibrata offerta formativa sul territorio.
4. L'ammissione ai corsi è disposta dagli atenei e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nei limiti numerici dei posti assegnati (...) dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
5. Le prove selettive di ammissione sono volte ad accertare il possesso dei requisiti minimi curriculari e l'adeguatezza della preparazione dei candidati secondo modalità e contenuti stabiliti a livello nazionale con **decreto** del MIUR. Il decreto stesso determina altresì le modalità ed i criteri per l'accesso ai corsi da parte di coloro che risultino in possesso di titoli di studio universitario acquisiti in base al previgente ordinamento.

6. Con **decreto** del MIUR sono determinati i criteri e le modalità per l'acquisizione, da parte dei soggetti in possesso dei titoli di cui al comma 5, ultimo periodo, di ulteriori titoli abilitanti attraverso corsi organizzati dalle competenti strutture didattiche degli atenei e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Articolo 4 *Conseguimento dei titoli accademici e dell'abilitazione*

1. La LM e il diploma accademico di secondo livello si conseguono, unitamente all'abilitazione all'insegnamento, nelle istituzioni del sistema di istruzione e di formazione, previa valutazione positiva del tirocinio (...), con la discussione della tesi e il superamento di un esame di Stato, costituito da apposite prove, secondo modalità definite con **decreto** del MIUR. (...) La laurea e il diploma abilitano all'insegnamento nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria o nella scuola secondaria di primo grado e nel secondo ciclo, all'insegnamento delle discipline comprese nelle classi di abilitazione determinate ai sensi dell'articolo 2, comma 7.

Articolo 5 *Albo regionale*

1. Coloro che hanno conseguito la laurea magistrale o il diploma accademico di secondo livello e l'abilitazione all'insegnamento secondo quanto previsto dal presente decreto sono iscritti, sulla base del voto conseguito nell'esame di Stato abilitante, in un apposito Albo regionale, tenuto presso gli uffici scolastici regionali e distinto per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, per ciascuna classe di abilitazione.

Articolo 6 *Contratto di inserimento formativo al lavoro*

1. Coloro che hanno conseguito l'abilitazione come previsto all'articolo 4 svolgono un anno di applicazione, attraverso apposito contratto di inserimento formativo al lavoro (...) L'ufficio scolastico regionale, tenendo conto delle esigenze espresse dalle scuole, assegna tali docenti alle scuole stesse. Il dirigente scolastico della scuola cui il docente è assegnato stipula con il docente medesimo il contratto di inserimento formativo al lavoro. All'anno di applicazione si applicano le norme vigenti in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato nel comparto scuola.
2. I docenti svolgono l'anno di applicazione, con assunzione di responsabilità di insegnamento, sotto la supervisione di un tutor designato dal collegio dei docenti. In sede contrattuale si provvede alla determinazione di uno specifico compenso per lo svolgimento della predetta funzione di tutor.
3. Nell'anno di applicazione il docente è tenuto, oltre al normale orario di servizio, ad attività formative connesse all'esperienza didattica in corso di svolgimento, coordinate dal Centro di ateneo o di interateneo di cui all'articolo 7, sulla base delle indicazioni del tutor.
4. Compiuto l'anno di applicazione, il docente abilitato discute con il comitato per la valutazione del servizio di cui all'articolo 11 del testo unico approvato con DL 16-4-1994 n. 297, una relazione sulle esperienze e attività svolte e adeguatamente documentate. La discussione si conclude con la formulazione di un giudizio e l'attribuzione di un punteggio. A tal fine si tiene conto anche degli elementi di valutazione forniti dal tutor.
5. *Omissis.*

Articolo 7 *Centro di Ateneo o di interateneo per la formazione degli insegnanti*

1. (...) i regolamenti didattici di ateneo disciplinano l'istituzione e l'organizzazione di apposita struttura di ateneo o d'interateneo denominata "Centro di Ateneo o di interateneo per la formazione degli insegnanti", al quale vengono attribuiti i seguenti compiti:

- a) organizzare e monitorare le attività di tutorato in modo tale che la formazione in campo professionale sia integrata e coerente con il profilo formativo e professionale richiesto;
 - b) provvedere allo svolgimento (...) delle prove d'accesso nazionali stabilite con decreto del MIUR, ai corsi di laurea specialistica abilitante per l'insegnamento;
 - c) organizzare in maniera unitaria, e integrata alle lezioni teoriche, i laboratori professionali, i tirocini e le esercitazioni ad essi connesse;
 - d) raccordarsi con le istituzioni di istruzione e di formazione, con gli uffici scolastici regionali, con gli enti pubblici e privati, ivi compresi quelli del terzo settore, con le imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza, con le camere di commercio, industria e artigianato, da coinvolgere negli stage e nei tirocini;
 - e) collaborare con le istituzioni di istruzione e formazione per la formazione degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni di istruzione e formazione, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli uffici scolastici regionali, con l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE), l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI) e con gli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE), ovvero, su proposta delle istituzioni di istruzione e di formazione, di associazioni professionali e imprenditoriali, di enti locali e territoriali e di altri organismi pubblici e privati; le predette convenzioni non devono comunque comportare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Allo scopo di assicurare standard qualitativamente omogenei di prestazione a livello nazionale, con **decreto** ministeriale (...), sono definiti i criteri e le modalità per il monitoraggio e la valutazione dei risultati didattici dei corsi di cui all'articolo 3 in relazione agli obiettivi formativi individuati dai decreti ministeriali di cui allo stesso articolo.
 3. Per gli stessi fini di cui al comma 1, le accademie di belle arti e i conservatori di musica disciplinano (...) l'istituzione e l'organizzazione di apposita struttura di coordinamento e di gestione delle attività.
 4. Dall'applicazione dei precedenti commi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 5. (...) l'INDIRE, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, le Università e gli IRRE:
 - a) assicura lo sviluppo del sistema nazionale di e-learning a supporto della formazione in servizio degli insegnanti, curando la progettazione e la realizzazione di servizi di e-learning e di contenuti multimediali a ciò finalizzati;
 - b) progetta e realizza iniziative, a livello nazionale, di formazione degli insegnanti in servizio finalizzate alla generalizzazione e diffusione delle innovazioni didattiche (...) anche mediante i servizi di e-learning di cui alla lettera a).

Articolo 8 Iniziative di eccellenza per la formazione (omissis)

Articolo 9 Disposizioni transitorie e finali

1. I percorsi di formazione di cui all'art. 4 hanno inizio con l'anno accademico 2006-2007, in modo da consentire, nei confronti di coloro che conseguono la LM o il diploma accademico di secondo livello nell'anno accademico 2007-2008, l'assegnazione alle scuole.
2. Restano salve le eventuali procedure dei concorsi per titoli ed esami ancora in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (...).

COMMENTO: il testo della legge contiene numerosi rinvii a successivi decreti ministeriali, qui segnalati in rosso, che hanno reso di fatto inapplicata la legge stessa.

Legge Gelmini

DECRETO 10-9-2010 n. 249, Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente decreto disciplina (...) i requisiti e le modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado (...).

Art. 2 Obiettivi della formazione iniziale degli insegnanti

1. La formazione iniziale degli insegnanti è finalizzata a qualificare e valorizzare la funzione docente attraverso l'acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento vigente.
2. È parte integrante della formazione iniziale dei docenti l'acquisizione delle competenze necessarie allo sviluppo e al sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche (...).
3. Le competenze di cui ai commi 1 e 2 costituiscono il fondamento dell'unitarietà della funzione docente.

Art. 3 Percorsi formativi

1. I percorsi formativi sono preordinati, per tutte le classi di abilitazione all'insegnamento, all'acquisizione delle competenze di cui all'articolo 2.
2. I percorsi formativi sono così articolati:
 - a. per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, un corso di LM quinquennale, a ciclo unico (...) comprensivo di tirocinio da avviare a partire dal secondo anno di corso;
 - b. per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, un corso di LM biennale ed un successivo anno di tirocinio formativo attivo.
3. I percorsi formativi preordinati all'insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado sono attivati dalle università e dagli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (...) nell'ambito dei quali si articolano nel corso di diploma accademico di II livello e nel successivo anno di tirocinio formativo attivo secondo quanto prescritto dal presente decreto.
4. Costituiscono parte integrante dei percorsi formativi ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2:
 - a) l'acquisizione delle competenze linguistiche di lingua inglese di livello B2 previste dal "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue" (...). La valutazione o la certificazione di dette competenze costituisce requisito essenziale per conseguire l'abilitazione;
 - b) l'acquisizione delle competenze digitali previste dalla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006. In particolare dette competenze attengono alla capacità di utilizzo dei linguaggi multimediali per la rappresentazione e la comunicazione delle conoscenze, per l'utilizzo dei contenuti digitali e, più in generale, degli ambienti di simulazione e dei laboratori virtuali. Al fine di consentirne la piena fruizione anche agli alunni con bisogni educativi speciali i contenuti digitali devono essere definiti nel rispetto dei criteri che ne assicurano l'accessibilità;
 - c) l'acquisizione delle competenze didattiche atte a favorire l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità (...).

5. I percorsi di cui ai commi 2, lettera b) e 3 prevedono nel corso della LM e nel corso accademico di secondo livello periodi di tirocinio nelle istituzioni scolastiche facenti parte del sistema nazionale di istruzione.
6. La frequenza dei corsi previsti dal presente decreto è incompatibile (...) con l'iscrizione a:
 - a) corsi di dottorato di ricerca;
 - b) qualsiasi altro corso che dà diritto all'acquisizione di crediti formativi universitari o accademici, in Italia e all'estero, da qualsiasi ente organizzati.
7. I percorsi formativi previsti dal presente decreto sono oggetto di costante monitoraggio e valutazione .

Art. 4 Corsi di laurea magistrale

1. Le università istituiscono i corsi di LM di cui al presente decreto (...).
2. L'istituzione e l'attivazione dei corsi di LM è subordinata al possesso di specifici requisiti (...).
3. *Omissis*
4. *omissis*.
5. *omissis*.
6. È vietata la creazione di organi di gestione dei corsi di LM E di diploma accademico di secondo livello indipendenti dalle facoltà di riferimento, dalle università e dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica interessate.
7. Dall'attuazione dei commi 5 e 6 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5 Programmazione degli accessi

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce annualmente con proprio **decreto** la programmazione degli accessi ai percorsi di cui agli articoli 3 e 13.
2. Il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi è determinato sulla base del fabbisogno di personale docente abilitato nelle scuole del sistema educativo di istruzione e formazione, previo parere del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Ai fini della determinazione del fabbisogno si tiene conto, per le scuole statali:
 - a. della programmazione regionale degli organici (...);
 - b. del contingente di personale docente assunto con contratto a tempo determinato su posti disponibili ma non vacanti, nell'anno scolastico precedente. Il numero di posti individuato è maggiorato nel limite del 30 per cento per la copertura delle esigenze delle scuole paritarie e dei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni. Per l'attivazione dei percorsi di cui al comma 1 si tiene conto altresì dell'offerta formativa degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
3. *omissis*.

Art. 6 Corso di LM a ciclo unico per l'insegnamento nella sc. dell'infanzia e nella sc. primaria

1. Il corso di LM per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria (...) è a numero programmato con prova di accesso. Il corso è attivato presso le facoltà di scienze della formazione e presso altre facoltà autorizzate dal MIUR.
2. Per l'ammissione al corso di LM è richiesto (...) il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
3. Il corso di LM è strutturato secondo la tabella 1 allegata al presente decreto.
4. Le attività di tirocinio indirette e dirette, per complessive 600 ore pari a 24 crediti formativi universitari, hanno inizio nel secondo anno di corso e si svolgono secondo modalità tali da assicurare un aumento progressivo del numero dei relativi crediti formativi universitari fino all'ultimo anno.

5. Il corso di laurea si conclude con la discussione della tesi e della relazione finale di tirocinio che costituiscono, unitariamente, esame avente anche valore abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. A tale scopo la commissione, nominata dalla competente autorità accademica, è integrata da due docenti tutor di cui all'articolo 11 e da un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale.

Art. 7 Formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado

1. I percorsi formativi per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado, comprendono:
 - a. il conseguimento della LM a numero programmato con prova di accesso al relativo corso;
 - b. lo svolgimento del tirocinio formativo attivo comprensivo dell'esame con valore abilitante, disciplinati dall'articolo 10.
2. Le tabelle allegate al presente decreto individuano per ciascuna classe di abilitazione:
 - a. i requisiti per l'accesso alla prova di cui al comma 1, lettera a);
 - b. la LM necessaria per accedere al tirocinio annuale di cui al comma 1, lettera b).

Art. 8 Formazione degli insegnanti della scuola secondaria di secondo grado

1. I percorsi formativi per l'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, comprendono:
 - a. il conseguimento della LM a numero programmato con prova di accesso al relativo corso;
 - b. *omissis*

Art. 9 Formazione degli insegnanti di materie artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo e di secondo grado

1. I percorsi formativi per l'insegnamento di materie artistiche, musicali e coreutiche nella scuola secondaria di primo e di secondo grado comprendono:
 - a. il conseguimento del diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico a numero programmato e con prova di accesso al relativo corso;
 - b. lo svolgimento del tirocinio formativo attivo comprensivo dell'esame con valore abilitante, disciplinati dall'articolo 10.
2. Le tabelle allegate al presente decreto individuano per ciascuna classe di abilitazione:
 - a. i requisiti per l'accesso alla prova di cui al comma 1, lettera a);
 - b. i corsi accademici biennali necessari per accedere al tirocinio annuale di cui al comma 1 lettera b)
3. Con successivo decreto del MIUR sono adottate le tabelle che individuano, per le classi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, i corsi accademici di II livello necessari per accedere al tirocinio annuale di cui al comma 1, lettera b.
4. *omissis*.

Art. 10 Istituzione e svolgimento del tirocinio per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo e di secondo grado

1. Il TFA (...) è un corso di preparazione all'insegnamento riservato ai soggetti che abbiano conseguito i titoli di cui agli articoli 7 comma 1 lettera a), 8 comma 1 lettera a) e 9 comma 1 lettera a). A conclusione del tirocinio formativo attivo, previo superamento di un esame finale, si consegue il titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado (...) e nella scuola secondaria di secondo grado (...); le attività in cui si articola il corso di tirocinio corrispondono a 60 crediti formativi, suddivisi secondo la tabella 11 allegata al presente decreto.
2. Il TFA è istituito presso una facoltà di riferimento ovvero presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica che ne sono altresì sedi amministrative. (...)
3. Il TFA comprende quattro gruppi di attività:
 - a. insegnamenti di scienze dell'educazione;
 - b. un tirocinio indiretto e diretto di 475 ore, pari a 19 crediti formativi, svolto presso le istituzioni scolastiche sotto la guida di un tutor (...) in collaborazione con il docente universitario

o delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al comma 6; le istituzioni scolastiche progettano il percorso di tirocinio, che contempla una fase osservativa e una fase di insegnamento attivo, di concerto col consiglio di corso di tirocinio al fine di integrare fra loro le attività formative; almeno 75 ore del predetto tirocinio sono dedicate alla maturazione delle necessarie competenze didattiche per l'integrazione degli alunni con disabilità.

- c. insegnamenti di didattiche disciplinari che, anche in un contesto di laboratorio, sono svolti stabilendo una stretta relazione tra l'approccio disciplinare e l'approccio didattico;
 - d. laboratori pedagogico-didattici indirizzati alla rielaborazione e al confronto delle pratiche educative e delle esperienze di tirocinio.
4. La gestione delle attività del TFA è affidata al consiglio di corso di tirocinio (...).
 5. Il consiglio di corso di tirocinio cura l'integrazione tra le attività di cui al comma 3, organizza i laboratori didattici disciplinari e i laboratori pedagogico-didattici e stabilisce le modalità di collaborazione tra i tutor dei tirocinanti, i tutor coordinatori e i docenti universitari o delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
 6. L'attività di tirocinio nella scuola si conclude con la stesura da parte del tirocinante di una relazione del lavoro svolto in collaborazione con l'insegnante tutor che ne ha seguito l'attività (...). La relazione consiste in un elaborato originale che, oltre all'esposizione delle attività svolte dal tirocinante, deve evidenziare la capacità del medesimo di integrare ad un elevato livello culturale e scientifico le competenze acquisite nell'attività svolta in classe e le conoscenze in materia psico-pedagogica con le competenze acquisite nell'ambito della didattica disciplinare e, in particolare modo, nelle attività di laboratorio.
 7. La frequenza alle attività del TFA obbligatoria. L'accesso all'esame di abilitazione è subordinato alla verifica della presenza ad almeno il 70% delle attività di cui al comma 3 lettere a), ad almeno l'80% delle attività di cui al comma 3 lettera b), ad almeno il 70% delle attività di cui al comma 3 lettera c) e ad almeno il 70% delle attività di cui al comma 3 lettera d).
 8. Al termine dell'anno di tirocinio si svolge l'esame di abilitazione all'insegnamento che ne costituisce parte integrante e che consiste: a) nella valutazione dell'attività svolta durante il tirocinio; b) nell'esposizione orale di un percorso didattico su un tema scelto dalla commissione; c) nella discussione della relazione finale di tirocinio.
 9. La commissione d'esame, nominata dalla competente autorità accademica, è composta:
 - a) nelle università, da 3 docenti universitari che hanno svolto attività nel corso di tirocinio, da 2 tutor o tutor coordinatori, da un rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale ed è presieduta da un docente universitario designato dalla facoltà di riferimento;
 - b) nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica da 3 docenti delle predette istituzioni che hanno svolto attività nel corso del tirocinio, da 2 tutor o tutor coordinatori, da un rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale ed è presieduta da un docente delle istituzioni medesime designato dall'istituzione di riferimento.
 10. La commissione assegna fino a un massimo di 30 punti all'attività svolta durante il tirocinio; fino a un massimo di 30 punti alla prova di cui al comma 8 lettera b); fino a un massimo di 10 punti alla relazione finale di tirocinio. L'esame di tirocinio è superato se il candidato consegue una votazione maggiore o uguale a 50/70.
 11. La commissione aggiunge al punteggio conseguito il punteggio risultante dalla media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto della LM o del diploma accademico di secondo livello e degli esami di profitto sostenuti nel corso dell'anno di tirocinio, fino a un massimo di 30 punti. Il punteggio complessivo, espresso in centesimi, è il voto di abilitazione all'insegnamento.
 12. La valutazione finale complessiva effettuata dalla commissione secondo le modalità previste dal presente articolo costituisce, unitariamente, esame avente valore abilitante all'insegnamento e che dà luogo, ove superato, al rilascio del relativo diploma.

Art. 11 Docenti tutor

1. Per lo svolgimento delle attività di tirocinio le facoltà di riferimento si avvalgono di personale docente e dirigente in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. Ai predetti docenti sono affidati compiti tutoriali, in qualità di a) tutor coordinatori; b) tutor dei tirocinanti.
2. Ai tutor coordinatori è affidato il compito di:
 - a. orientare e gestire i rapporti con i tutor assegnando gli studenti alle diverse classi e scuole e formalizzando il progetto di tirocinio dei singoli studenti;
 - b. provvedere alla formazione del gruppo di studenti attraverso le attività di tirocinio indiretto e l'esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attività di tirocinio;
 - c. supervisionare e valutare le attività del tirocinio diretto e indiretto;
 - d. seguire le relazioni finali per quanto riguarda le attività in classe.
3. I tutor dei tirocinanti hanno il compito di orientare gli studenti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola e alle diverse attività e pratiche in classe, di accompagnare e monitorare l'inserimento in classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti. I docenti chiamati a svolgere i predetti compiti sono designati dai coordinatori didattici e dai dirigenti scolastici preposti alle scuole iscritte nell'elenco di cui all'articolo 12, tra i docenti in servizio con contratto a tempo indeterminato nelle medesime istituzioni e che ne abbiano fatto domanda.
4. I corsi di LM di cui all'articolo 6 si avvalgono altresì di tutor organizzatori, cui è assegnato il compito di:
 - a. organizzare e gestire i rapporti tra le università, le istituzioni scolastiche e i relativi dirigenti scolastici;
 - b. gestire tutte le attività amministrative legate ai distacchi dei tutor coordinatori, al rapporto con le scuole e con l'Ufficio scolastico regionale, al rapporto con gli studenti e alle attività di tirocinio in generale;
 - c. coordinare la distribuzione degli studenti nelle diverse scuole;
 - d. assegnare ai tutor coordinatori, di anno in anno, il contingente di studenti da seguire nel percorso di tirocinio.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali di cui ai commi 2 e 4 e la loro ripartizione tra le facoltà o le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di riferimento, nonché i criteri di selezione degli aspiranti ai predetti compiti. (...) La facoltà provvede all'affidamento dell'incarico tutoriale, che ha una durata massima di quattro anni, non è consecutivamente rinnovabile ed è prorogabile solo per un ulteriore anno. L'incarico è soggetto a conferma annuale secondo quanto previsto al comma 7. Il suo svolgimento comporta, per i tutor coordinatori, un esonero parziale dall'insegnamento e, per i tutor organizzatori, l'esonero totale dall'insegnamento stesso.
5. bis. La determinazione dei contingenti dei tutor coordinatori e organizzatori avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (...).
6. I tutor coordinatori e i tutor organizzatori rispondono, nello svolgimento dei loro compiti, al consiglio di facoltà.
7. Il consiglio di facoltà procede annualmente alla conferma o alla revoca dei tutor coordinatori e dei tutor organizzatori (...).
8. Il consiglio di facoltà può predisporre per i tirocinanti questionari di valutazione dell'esperienza svolta, i cui risultati sono utilizzati anche ai fini della conferma. I risultati delle elaborazioni dei dati raccolti con i questionari sono pubblici.

Art. 12 Elenco regionale delle istituzioni scolastiche accreditate

1. Per lo svolgimento delle attività di tirocinio le università o le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica stipulano apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche, ivi

compresi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti (...) a tal fine accreditate secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. *Omissis*

Art. 13 Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità

Omissis

Art. 14 Corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera

Omissis

Art. 15 Norme transitorie e finali

1. Conseguono l'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, mediante il compimento del solo TFA:
 - a) coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono in possesso dei requisiti previsti (...) per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario e i possessori di laurea magistrale che (...) è corrispondente ad una delle lauree specialistiche cui fa riferimento il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22.
 - b) coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino all'attivazione dei percorsi formativi previsti dall'articolo 3, commi 2, lettera b), e 3, sono iscritti a uno dei percorsi finalizzati al conseguimento dei titoli di cui alla lettera a). c) per le classi di concorso A029 e A030, i soggetti in possesso del diploma rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) già valido per l'accesso all'insegnamento di educazione fisica.
- 1-bis. Fino all'anno accademico 2014-2015 gli atenei e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (...) istituiscono e attivano percorsi formativi abilitanti speciali (...) finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado e destinati ai soggetti di cui al comma 1-ter, nonché i percorsi di cui al comma 16 – bis relativi alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria.
- 1-ter. Ai percorsi di cui al comma 1-bis possono partecipare i docenti non di ruolo, ivi compresi gli insegnanti tecnico pratici, che, sprovvisti di abilitazione ovvero di idoneità alla classe di concorso per la quale chiedono di partecipare e in possesso dei requisiti previsti al comma 1, abbiano maturato, a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000 fino all'anno scolastico 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale. Il servizio prestato nei centri di formazione professionale riconducibile a insegnamenti compresi in classi di concorso è valutato solo se prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009. Ai fini del presente comma è valido anche il servizio prestato nel sostegno. Gli aspiranti che abbiano prestato servizio in più anni e in più di una classe di concorso optano per una sola di esse, fermo restando il diritto a conseguire ulteriori abilitazioni nei percorsi ordinari di cui al comma 1. Ai fini del raggiungimento dei requisiti previsti dal presente comma è valutabile il servizio effettuato nella stessa classe di concorso o tipologia di posto, prestato per ciascun anno scolastico per un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero (...). Il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando i servizi prestati, nello stesso anno e per la stessa classe di concorso o posto, nelle scuole statali, paritarie e centri di formazione professionale.
- 1-quarter. L'iscrizione ai percorsi formativi abilitanti speciali non prevede il superamento di prove di accesso. La frequenza ai percorsi non è compatibile con la frequenza di corsi universitari che si concludono con il rilascio di titoli accademici, inclusi i percorsi di cui al presente decreto.
- 1-quinquies. Al fine di assicurare l'offerta formativa di cui ai commi 1-bis e 16- bis, gli atenei ovvero le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica possono attivare le iniziative

di cui all'articolo 4, comma 5, anche al fine di assicurare la possibilità di frequenza dei percorsi. In caso di impossibilità o comunque di difficoltà derivanti da qualsiasi causa, al fine di attivare percorsi relativi alle classi di concorso previste dal vigente ordinamento, gli atenei ovvero le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica stipulano, sentiti gli uffici scolastici regionali, appositi convenzioni con istituzioni scolastiche autonome, individuate dagli stessi uffici scolastici, e con le fondazioni di partecipazione istitutive degli istituti tecnici superiori.

- 1-sexies. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università, e della ricerca sono emanate disposizioni organizzative atte a garantire, nel rispetto dell'invarianza di spesa e dei generali vincoli di finanza pubblica, l'accesso ai percorsi abilitanti speciali a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi dei comuni 1-ter e 16-bis che ne facciano richiesta nelle modalità stabilite dal decreto medesimo e tenuto conto anche della disponibilità ricettiva sostenibile dalle università.
2. I decreti (...) possono prevedere, in caso di ampliamento degli insegnamenti relativi alle classi di concorso della scuola secondaria di secondo grado ovvero in ordine alle attività di insegnamento previste dalle Indicazioni nazionali (...), alle Linee guida (...), ulteriori crediti formativi universitari o accademici, per un massimo di 24, da acquisire, ove non già posseduti, nel corso del TFA (...) ai fini dell'integrazione e del rafforzamento delle relative competenze disciplinari.
3. I titoli di studio posseduti dai soli soggetti di cui al comma 1, lettere a) e c) mantengono la loro validità ai fini dell'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto. I titoli di studio conseguiti dai soggetti di cui al comma 1, lettera b), sono integrati dal compimento del TFA e costituiscono titolo di accesso al concorso e titolo di insegnamento per le rispettive classi di concorso. A decorrere dall'istituzione dei relativi percorsi, le tabelle (...) allegate al presente regolamento, unitamente al compimento del TFA sostituiscono integralmente per le relative classi di concorso i titoli previsti dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n.39, e successive integrazioni e modificazioni.
4. Gli accessi al TFA sono a numero programmato secondo le specifiche indicazioni annuali adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
5. Le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica che istituiscono corsi di TFA curano lo svolgimento della relativa prova d'accesso. La prova, che mira a verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto di insegnamento della classe di abilitazione, si articola in un test preliminare a carattere nazionale, in una prova scritta e in una prova orale. I programmi delle prove e le modalità di svolgimento del test preliminare sono definiti annualmente con uno o più decreti.
6. Il test preliminare comporta l'attribuzione di un massimo di 30 punti, la prova scritta di un massimo di 30 punti e la prova orale di un massimo di 20 punti. Ulteriori punti possono essere attribuiti per titoli di studio, di servizio e pubblicazioni secondo le modalità indicate nel comma 13.
7. Il test preliminare è una prova costituita da domande a risposta chiusa con 4 opzioni di tipologie diverse, incluse domande volte a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi.
8. Per essere ammesso alla prova scritta il candidato deve conseguire una votazione maggiore o uguale a 21/30.
9. La prova scritta, predisposta a cura delle università o delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale, coreutica, consta di domande a risposta aperta relative alle discipline oggetto di insegnamento delle relative classi di concorso (...).
10. Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve conseguire una votazione maggiore o uguale a 21/30.
11. La prova orale, valutata in ventesimi, è superata se il candidato riporta una votazione maggiore o uguale a 15/20. La prova è organizzata tenendo conto delle specificità delle varie classi di laurea.
12. Il superamento della prova orale è condizione imprescindibile per l'accesso al TFA.
13. I punti riservati al servizio prestato, ai titoli di studio e alle pubblicazioni sono così suddivisi (...).

14. La graduatoria degli ammessi al TFA è formata sommando, ai punteggi conseguiti dai candidati che hanno superato il test preliminare, la prova scritta e la prova orale con votazioni maggiore o uguale a 21/30 per il test, maggiore o uguale a 21/30 per la prova scritta e maggiore o uguale a 15/20 per la prova orale, il punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli dai medesimi presentati. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che abbia una maggiore anzianità di servizio nelle istituzioni scolastiche ovvero, nel caso si tratti di candidati che non abbiano svolto servizio, prevale il candidato più giovane.
15. *omissis*
16. Le facoltà (...) possono attivare percorsi formativi finalizzati esclusivamente all'acquisizione dell'abilitazione di titolo valido all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto destinati ai diplomati che hanno titolo all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare (...). L'ammissione al percorso è subordinata al superamento di una prova di accesso svolta secondo le modalità di cui al comma 5 con il conseguimento dei punteggi di cui ai commi 8, 10, e 11. Il percorso prevede il conseguimento di 60 crediti formativi finalizzati al rafforzamento delle competenze di cui all'articolo 2. Il percorso si conclude con un esame avente valore abilitante e che consiste nella redazione e nella discussione di un elaborato originale, di cui è relatore un docente del percorso, che coordini l'esperienza professionale pregressa con le competenze acquisite. (...)
- 16-bis. Sono ammessi al percorso di cui al comma 16, senza la necessità di sostenere la prova di accesso, i soggetti ivi contemplati in possesso dei requisiti di servizio previsti dal comma 1-ter, relativi alla scuola dell'infanzia ovvero primaria. Ai fini del raggiungimento dei requisiti di servizio richiesti si possono cumulare gli anni di servizio prestati nella scuola dell'infanzia con quelli prestati nella scuola primaria. L'aspirante opta per il percorso relativo alla scuola dell'infanzia o per quello relativo alla scuola primaria.
- 16-ter. Resta fermo il valore dei titoli conseguiti entro i termini di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 quali titoli di accesso ai concorsi per titoli ed esami, titoli di accesso alla terza fascia delle graduatorie di istituto e titoli validi ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62.
17. Coloro che hanno superato l'esame di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, che si sono iscritti e hanno in seguito sospeso la frequenza delle stesse conseguono l'abilitazione per le classi di concorso per le quali era stata effettuata l'iscrizione attraverso il compimento del TFA senza dover sostenere l'esame di ammissione e con il riconoscimento degli eventuali crediti acquisiti.
18. Per assicurare il completamento del percorso di studi degli studenti iscritti al corso di laurea in scienze della formazione primaria al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, gli insegnanti ed i dirigenti distaccati a tempo pieno e a tempo parziale presso le facoltà in cui si sono svolti i predetti corsi durante l'anno accademico 2009-2010, a domanda, possono essere confermati nell'incarico di docenza fino al completamento dei corsi.
19. Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti al corso di laurea in scienze della formazione primaria concludono il corso di studi e conseguono l'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria secondo la normativa vigente all'atto dell'immatricolazione.
20. I diplomi accademici di II livello conseguiti (...) entro la data di entrata in vigore del presente decreto mantengono la loro validità ai fini dell'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, per le classi di concorso o di abilitazione di riferimento.
21. *omissis*
22. *omissis*
23. *omissis*
24. *omissis*
25. *omissis*

26. Con specifiche disposizioni si provvede ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni contenute nel presente decreto e le eventuali successive modifiche riguardanti la disciplina vigente relativa al reclutamento del personale docente, agli ordinamenti scolastici ed al sistema universitario e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
27. Le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo alle disposizioni del presente decreto in modo da assicurare che i relativi corsi siano attivati a partire dall'anno accademico 2011/2012.
- 27-bis. I titoli di abilitazione conseguiti al termine dei percorsi di cui al presente decreto non consentono l'inserimento nelle graduatorie a esaurimento (...). Essi danno diritto esclusivamente all'iscrizione alla II fascia delle graduatorie di istituto (...), per la specifica classe di concorso, o ambito disciplinare, e costituiscono requisito di ammissione alle procedure concorsuali per titoli ed esami.

Art. 16 Norma finanziaria

1. I corsi di cui al presente decreto sono organizzati dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (...).

Art. 17 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore a partire dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

COMMENTO: come si vede l'art. 15 più che regolare la fase transitoria si configura come una vera e propria legge nella legge. Di fatto è stata l'unica parte che ha ricevuto applicazione.

Legge 107/2015

(La buona scuola)

Il decreto attuativo delle modalità di formazione e reclutamento degli insegnanti [art.1, commi 180 e 181, lettere b) e c) della legge 107/2015] non stato ancora pubblicato. Le schede di approfondimento predisposte dal MUIR sono reperibili al sito:

http://www.istruzione.it/allegati/2017/La_Buona_Scuola_Approfondimenti.pdf

Orizzonte scuola

Questa scheda informativa predisposta da Orizzonte scuola, che si propone qui di seguito, è stata pubblicata il 7-4-2017 ed è disponibile al sito:

<http://www.orizzontescuola.it/confermato-concorso-2018-addio-a-tfa-e-pas-arrivano-i-fit-cosa-sono/>

Una delle novità principali riguarda il nuovo sistema per diventare docenti nella scuola secondaria di secondo grado, delineato nell'apposito decreto che rivoluziona il vecchio percorso, mandando in soffitta l'abilitazione all'insegnamento.

Dall'approvazione del decreto in poi, per diventare docenti nella scuola secondaria, bisognerà dopo la laurea superare il concorso che consentirà l'accesso al nuovo percorso di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione di docente, denominato FIT, come richiesto nel parere della VII Commissione cultura.

Sintetizziamo di seguito quello che costituirà il nuovo iter, che condurrà all'assunzione in ruolo dei docenti della scuola secondaria di I e II grado e si articola nelle seguenti fasi:

- a) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
- b) un successivo percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione di docente, differenziato fra posti comuni e posti di sostegno, destinato ai soggetti vincitori del concorso;
- c) una procedura di accesso ai ruoli a tempo indeterminato, previo superamento delle valutazioni intermedie e finali del citato percorso formativo.

Superato il concorso, dunque, i docenti stipuleranno un contratto triennale retribuito di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione di docente (percorso FIT).

Primo Anno

Al termine del primo, il docente deve conseguire il diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario al termine di corsi annuali di specializzazione istituiti, in convenzione con l'Ufficio scolastico regionale, da università, istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o loro consorzi. Il diploma di specializzazione è diverso per docenti curricolari e docenti di sostegno.

Secondo Anno e Terzo Anno

Conseguito il diploma di specializzazione, il futuro docente completa nel secondo e terzo anno del percorso FIT la propria formazione con ulteriori attività di studio, con tirocini formativi diretti e indiretti e con la graduale assunzione di autonome funzioni docenti. L'ammissione al terzo anno è determinata dal superamento della valutazione al termine del secondo anno.

Nel corso del secondo anno, il docente, sulla base di incarichi del dirigente scolastico della scuola interessata e fermo restando gli altri impegni formativi, può effettuare supplenze nell'ambito scolastico di appartenenza, e, nel terzo anno, su posti vacanti e disponibili.

Il percorso FIT, come suddetto, si frequenta in seguito al superamento del concorso e alla sottoscrizione di un vero e proprio contratto, che:

- può essere interrotto in caso di impedimenti temporanei e successivamente ripristinato sino al completamento del triennio;
- può essere sciolto definitivamente in caso di assenze prolungate ingiustificate, di mancato conseguimento del diploma di specializzazione, di mancato superamento delle valutazioni intermedie e finali.

Il nuovo modello di reclutamento e formazione dei docenti della scuola secondaria di II grado partirà dal 2018 per cui i primi docenti, assunti secondo il nuovo sistema, saliranno in cattedra nel 2022. Ricordiamo, infine, che i concorsi e conseguenti percorsi FIT si svolgeranno a cadenza biennale.